

Roma, 8 novembre 2024

Circolare n. 21

Ai Circoli
Alle Associazioni e Società aggregate

e p.c. Al Commissario Straordinario
Al Vicecommissario Straordinario
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali
di Trento e Bolzano
Alla PGAI
All'AITG
Alle Associazioni Aggregate di
Categoria ex art. 15

Oggetto: Copertura assicurativa golf cart e macchine da taglio

Visti i recenti interventi normativi in tema di assicurazione RCA, con la presente si intende comunicare ai Circoli alcune raccomandazioni in merito alla copertura assicurativa dei golf cart e delle macchine da taglio.

Il D.lgs. n. 184 del 22.11.2023 ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2021/2118/UE, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Le disposizioni del nuovo decreto apportano alcune modifiche di rilievo al Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P. – D.lgs. n. 209 del 2005) e al Codice della Strada (C.d.S. – D.lgs. n. 285 del 1992), per le quali si attende il decreto di attuazione.

In prima analisi occorre effettuare una fondamentale distinzione tra mezzi omologati a circolare su strada pubblica/privata (e, quindi, immatricolati) e mezzi NON OMOLOGATI alla circolazione su strade pubbliche.

La normativa richiamata prevede che tutti i veicoli immatricolati in Italia debbano essere coperti da un'assicurazione RCA, **anche se non sono in uso e sono parcheggiati in aree private**, la quale preveda le seguenti garanzie:

- **RCA:** per danni causati a persone o cose terze durante la conduzione del golf cart.
- **Infortunati del conducente:** per danni fisici subiti dal conducente in caso di incidente.

Per quanto riguarda i mezzi, quali i golf cart e le macchine da taglio (sia di proprietà dell'Associazione o Società Sportiva Affiliata o Aggregata, sia a noleggio), sprovvisti di targa e per i quali non è possibile stipulare polizza RCA, vista la velocità del mezzo e il potenziale rischio di incidenti o danni a cose e a persone, si raccomanda l'estensione della copertura assicurativa stipulata dal Circolo (a tal proposito si prega di prendere visione della convenzione stipulata con la Società Reale Mutua Assicurazioni, pubblicata sul sito federale al seguente link: <https://www.federgolf.it/wp-content/uploads/2023/12/Reale-Mutua-convenzione.pdf>).

Qualora i golf cart siano di proprietà degli associati, è consigliato chiedere agli stessi l'attestazione della copertura assicurativa stipulata in proprio, così come si consiglia di chiedere adeguata certificazione alle società esterne di manutenzione che dovessero utilizzare macchine da taglio proprie.

Pertanto, alla luce delle premesse, si consiglia di autorizzare la conduzione di tale mezzo esclusivamente a soggetti che siano di età superiore a 14 anni e che siano in possesso almeno di una patente AM idonea alla conduzione di una Microcar.

Ferme le raccomandazioni di cui sopra, in attesa degli annunciati prossimi interventi normativi in materia, la Federazione Italiana Golf invierà tempestivamente tutti gli aggiornamenti, non appena disponibili.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Marta Maestroni

